SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della pubblica istruzione

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) ed il sindaco, nella persona del sig. Antonino Parisi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 23 gennaio 2007, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Palmi;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Bagnato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonino Pansi.

Successivamente, in data 12 gennaio 2007, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 23 gennaio 2007 da dodici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6199/W/Area II del 29 gennaio 2007 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Bagnato.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Apollosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Apollosa (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Apollosa (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Apollosa (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 gennaio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2550 Enti locali del 1° febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Apollosa (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ines Giannini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° febbraio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3336/13-4/ Area II del 2 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ines Giannini.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01869

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaccio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capaccio (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrno gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta d Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capaccio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Giovanna Buccino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capaccio (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5508/2007/Area II del 31 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capaccio (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Giovanna Buccino.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardialfiera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Guardialfiera (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardialfiera (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Scipione Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guardialfiera (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 gennaio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 809 Area II del 30 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardialfiera (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Scipione Lombardi.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01871

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Silea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Silea (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Silea (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Campanaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Silea (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1499/1-25-10/2006-Area II del 19 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silea (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Campanaro.

Roma, 12 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2007.

Revoca della concessione n. 139/02 del 18 marzo 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Clara s.r.l.», in Torino, in fallimento.

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;

Vista la convenzione di concessione n. 139/2002 stipulata in data 18 marzo 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Clara s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Torino, via Chiesa della Salute, 77;

Visto l'atto di fidejussione n. 250874.772 emesso dalla Finworld Spa in data 13 marzo 2002 di € 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Clara s.r.l.»;

Visto che il tribunale di Torino, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 2004, ha dichiarato il fallimento della Clara s.r.l. e che il curatore fallimentare con nota pervenuta in data 8 marzo 2004 ha comunicato di voler procedere alla cessione del ramo di azienda relativo alla sala-bingo, a fronte della quale l'Amministrazione ha soprasseduto dal porre in essere alcuna attività amministrativa nell'ambito della procedura fallimentare;

Visto che questa Amministrazione — preso atto del silenzio serbato dagli organi fallimentari in ordine alla preannunciata cessione dell'azienda — con provvedimento n. 2005/8967/COA/BNG del 18 febbraio 2005 ha comunicato alla Clara s.r.l., in fallimento, ed alla Finworld spa, rispettivamente l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 139/2002 e di escussione della fideiussione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;

Vista la lettera pervenuta in data 10 marzo 2005 con la quale il curatore fallimentare ha comunicato alla scrivente l'avvenuta vendita, in data 3 settembre 2004, alla Play Sud srl, con sede in Sassari, via Predda Niedda n. 37/L, del ramo di azienda relativo all'esercizio del gioco del Bingo;

Vista la successiva lettera pervenuta il 23 marzo 2005, con la quale il curatore del fallimento Clara s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della concessione n. 139/02 del 18 marzo 2002 alla Play Sud s.r.l. che, con lettera del 20 aprile 2005 ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie;

Vista la lettera dell'11 gennaio 2006, con la quale la Play Sud s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sala-bingo di cui alla concessione n. 139/2002 nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, trasmettendo la relativa documentazione tecnica;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;

Visto il provvedimento n. 2006/4669/giochi/BNG del 13 febbraio 2006 di autorizzazione al trasferimento nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, nel quale è stato richiamato l'obbligo di approntare la sala per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

Vista la richiesta di collaudo della sala-bingo inoltrata dalla Play Sud s.r.l. in data 16 luglio 2006;

Visto che le operazioni di collaudo della sala in parola, avvenute in data 3 ottobre 2006, si sono concluse con esito negativo non avendo approntato la sala-bingo entro il suddetto termine perentorio, con conseguente impossibilità di procedere al trasferimento della titolarità della convenzione n. 139/02 del 18 marzo 2002;

Considerato che, stante la persistente inattività della sala-bingo in parola dal luglio 2003, che costituisce violazione dell'art. 3, comma 5, lettera *h)* e dell'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno,

per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la convenzione avrà durata di sei anni a decorrere «dall'inizio dell'attività di gestione del gioco», è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 139/2002 avviato con la citata nota n. 2005/8967/COA/BNG del 18 febbraio 2005;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 della convenzione stessa, ha scadenza in data 18 marzo 2008 e che la Clara srl ha cessato l'attività fin dal 30 luglio 2003;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal 31 luglio 2003 al 18 marzo 2008 e cioè per un periodo di cinquantasei mesi;

Considerato che la Clara s.r.l. nei sette mesi di attività del 2003 ha venduto n. 553.993 cartelle per un incasso complessivo di € 786.808,50, di cui € 187.260,42 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 26.751,49, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 1.498.083,38 (€ 26.751,49 x 56 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto di fideiussione n. 250874.772 del 13 marzo 2002 rilasciato dalla Finworld Spa a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Clara srl in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 139/02 del 18 marzo 2002 relativa alla sala-bingo in Torino, via Chiesa della Salute, n. 77.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'atto di fidejussione n. 250874.772 del 13 marzo 2002 prestato dalla Finworld Spa di € 516.456,89, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Clara s.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore: TAGLIAFERRI

07A01535

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Pozzillo» di Pozzillo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi microbiologica relativa a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma, 3, prevede altresì che la mancante ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Pozzillo» di Pozzillo (Catania) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale «Pozzillo» di Pozzillo (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01520

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontevescovo» di Taverna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi microbiologica relativa a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma, 3, prevede altresì che la mancante ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontevescovo» di Taverna (Catanzaro) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale «Fontevescovo» di Taverna (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01521

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Arvenis» di Ovaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi microbiologica relativa a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma, 3, prevede altresì che la mancante ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Arvenis» di Ovaro (Udine) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale «Arvenis» di Ovaro (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01522

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Casina Schipa» di Monteroni di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi microbiologica relativa a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma, 3, prevede altresì che la mancante ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Casina Schipa» di Monteroni di Lecce (Lecce) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto il riconoscimento dell'acqua minerale «Casina Schipa» di Monteroni di Lecce (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01523

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Corinthia» di Montevago.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Corinthia» di Montevago (Agrigento) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Corinthia» di Montevago (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01537

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Delverde» di Fara San Martino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Delverde» di Fara San Martino (Chieti) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Delverde» di Fara San Martino (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01538

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria» di San Vincenzo Valle Roseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologia relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione alla suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria» di San Vincenzo Valle Roseto (L'Aquila) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria» di San Vincenzo Valle Roseto (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01539

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01540

DECRETO 1º febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Serena» di Oleggio Castello.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Serena» di Oleggio Castello (Novara) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa dell'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Serena» di Oleggio Castello (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01541

DECRETO 5 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hilber Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito in Austria dalla sig.ra Hilber Anna, cittadina italiana;

Visto il diploma di Hidro-, Balneotherapie, rilasciato in data 3 novembre 2006 dallo «OBG Osterreichische Bildungsgesellschaft - Drumbl Ges. B.R.» di Graz (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio Medizinische Masseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il giorno 13 dicembre 2005 presso lo Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dalla sig.ra Hilber Anna, nata a Bressanone (Italia) il giorno 5 luglio 1963, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01430

DECRETO 6 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Grzywa Malgorzata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Grzywa Malgorzata, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Opiekunka Dziecieca», rilasciato in Polonia in data 1° giugno 1993, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 19 dicembre 2006;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dalla puericultrice;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Opiekunka dziecieca», rilasciato in Polonia in data 1° giugno 1993 alla sig.ra Grzywa Malgorzata, nata a Cracovia (Polonia) il 6 aprile 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01428

DECRETO 6 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorenz Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lorenz Elisabeth, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Diplome de nurse et de gardereleveuse - Puericultrice» rilasciato in Svizzera in data 15 aprile 1977, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di «Puericultrice»;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 19 dicembre 2006;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dalla puericultrice;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplome de nurse et de garde-releveuse - Puericultrice», rilasciato in Svizzera in data 15 aprile 1977 alla sig.ra Lorenz Elisabeth, nata a Bienne (Svizzera) il 31 ottobre 1958 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01429

DECRETO 16 febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari «Betamur Duo» registrato al n. 9362, «Dakota» registrato al n. 8854 e «TMTD 50 WG» registrato al n. 9672.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato la rinuncia al rinnovo delle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

1. Sono revocate, a seguito di rinuncia al rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI
A SEGUITO DI RINUNCIA AL RINNOVO

	N. Reg.	Prodotto	Data di registrazione	Impresa
1.	9362	BETAMUR DUO	17 settembre 1997	Isagro Italia S.r.l.
2.	8854	DAKOTA	16 maggio 1996	Siapa S.r.l.
3.	9672	TMTD 50 WG	7 luglio 1998	Siapa S.r.l.

07A01928

DECRETO 16 febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari «Kentan 50 WDG» registrato al n. 9074, «Azin 30 PB Siapa» registrato al n. 9072, «Fosalone Flo» registrato al n. 8925, «Panil DF» reg. n. 8857 e «Sialex 75 WG» registrato al n. 9058.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato la rinuncia alle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

1. Sono revocate, a seguito di rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A SEGUITO DI RINUNCIA

	N. Reg.	Prodotto	Data di registrazione	Impresa
1.	9074	KENTAN 50 WDG	31 dicembre 1996	Isagro Italia S.r.l.
2.	9072	AZIN 30 PB SIAPA	31 dicembre 1996	Siapa S.r.l.
3.	8925	FOSALONE FLO	6 agosto 1996	Siapa S.r.l.
4.	8857	PANIL DF	10 giugno 1996	Siapa S.r.l.
5.	9058	SIALEX 75 WG	31 dicembre 1996	Siapa S.r.l.

07A01929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni rassegnate in data 9 novembre 2006 dalla sig.ra Spadoni Silvia da componente supplente, rappresentante nella commissione provinciale di conciliazione della CISL di Livorno;

Vista la lettera del 4 dicembre 2006 con la quale la segreteria CISL provincia di Livorno designa in sua sostituzione quale proprio rappresentante il sig. Faccendoni Alberto;

Decreta:

Il sig. Faccendoni Alberto è nominato, in applicazione del comma quarto dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione della sig.ra Spadoni Silvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 26 gennaio 2007

Il direttore provinciale: PASCARELLA

07A01434

DECRETO 30 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui è stata ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 16 del 9 settembre 2004, concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi;

Vista la nota pervenuta in data 29 gennaio 2007 con la quale il dott. Giuseppe Brillante ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del sopra citato comitato;

Vista la nota della confederazione provinciale Coldiretti di Brindisi, pervenuta in data 29 gennaio 2007, con la quale si chiede la sostituzione del dott. Giuseppe Brillante in seno al comitato I.N.P.S. di Brindisi e la contestuale designazione del dott. Francesco Manzari;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Manzari viene nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi, in rappresentanza della Confederazione provinciale Coldiretti, in sostituzione del dott. Giuseppe Brillante.

Brindisi, 30 gennaio 2007

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

07A01433

DECRETO 31 gennaio 2007.

Nomina di un componente supplente in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Vista la legge n. 457 dell'8 agosto 1972 che detta norme «sui miglioramenti ai trattamenti previdenziali e assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di cui all'art. 14 della citata legge;

Valutato il grado di rappresentatività delle rispettive organizzazioni sindacali operanti nella provincia;

Vista la designazione dell'I.N.P.S. - direzione provinciale di Roma, ad integrazione del decreto direttoriale n. 2 del 2 marzo 2006;

Decreta:

Il dott. Taeggi Alberto funzionario è nominato quale membro dell'I.N.P.S.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore provinciale: BOVALINO

07A01566

DECRETO 6 febbraio 2007.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Vista la legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Visto il decreto n. 9/74 del 28 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta;

Visto il successivo decreto con il quale è stato nominato l'avv. Pietro Romano quale componente supplente della suindicata commissione per i datori di lavoro;

Vista la nota del 31 ottobre 2006 con la quale l'avv. Pietro Romano ha rassegnato le dimissioni da componente supplente della suindicata commissione;

Vista la nota prot. n. 112 del 29 gennaio 2007 con la quale l'Unione degli industriali della provincia di Caserta ha designato il dott. Francesco Fevola quale componente supplente della suindicata commissione;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Fevola, nato a Napoli il 18 dicembre 1975 e domiciliato presso Confindustria, in Caserta alla via Roma n. 17, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Caserta, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Pietro Romano, dimissionario.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Caserta, 6 febbraio 2007

Il direttore provinciale: SAVINELLI

07A01565

DECRETO 7 febbraio 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale il sig. Tangredi Antonello è stato nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 12 del 30 gennaio 2007 con la quale la C.I.S.L. designa il sig. Fantauzzi Roberto in sostituzione del sig. Tangredi Antonello, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il sig. Fantauzzi Roberto, nato il 15 febbraio 1955, codice fiscale n. FNTRRT55B15A603I e residente a Balsorano in via Nazionale n. 80, è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria di lavoratori, in sostituzione del sig. Tangredi Antonello, dimissionario.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 febbraio 2007

Il direttore provinciale reggente: DE PAULIS

07A01431

DECRETO 7 febbraio 2007.

Nomina di un componente supplente della commissione di certificazione di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 15 novembre 2004 con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Bergamo la commissione di certificazione;

Considerato che in data 1º febbraio 2007 è cessato dal servizio il dott. Giuseppe Di Nunno, componente ordinario della commissione in argomento in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Bergamo;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della commissione di certificazione;

Decreta:

La sig.ra Marcella Guzzetta, collaboratore amministrativo C1 in servizio presso la direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Bergamo, è nominata componente supplente della commissione di certificazione di Bergamo in rappresentanza della suddetta direzione.

Per effetto di quanto in premessa la commissione di certificazione risulta così ricostruita:

presidente: il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Bergamo;

membri effettivi:

dott. Fabrizio Del Roscio e dott.ssa Curci Anna Maria in rappresentanza del servizio politiche di lavoro della medesima direzione;

dott. Andrea Pasta in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

sig. Vincenzo Pagliarulo in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

membri supplenti:

sig. Cosimo Castellana e sig.ra Marcella Gazzetta in rappresentanza del servizio politiche del lavoro;

sig. Giuseppe Fioravanzo in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

sig. Marco Caruso in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 7 febbraio 2007

Il direttore provinciale: SIMONELLI

07A01653

DECRETO 7 febbraio 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, presso la commissione speciale lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2003, con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Vista la nota del 31 gennaio 2007, prot. 69, con la quale la Federazione provinciale Coldiretti Napoli, designa il sig. Fabrizio Armando Bellone in sostituzione del Marcello De Simone, quale proprio rappresentante nel comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli in seno alla commissione speciale lavoratori autonomi;

Ravvisata la necessità di accedere alla richiesta;

Decreta:

Il sig. Bellone Fabrizio Armando, nato a Napoli il 9 dicembre 1967, residente a Caserta alla via F. Petrarca n. 25, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli in senso alla commissione speciale lavoratori autonomi, in sostituzione del dott. De Simone Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 febbraio 2007

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

07A01654

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.D.S. Cooperativa diffusione servizi - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società coop. «C.D.S. Cooperativa diffusione servizi - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. - Soc. coop. a r.l. con sede in Imperia (codice fiscale n. 00705100089) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 e residente in Ceriale (Savona) in via Aurelia n. 129/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01918

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Sirio a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Cavour, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 26 aprile 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio a r.l. Soc. coop. a r.l.», con sede in Cavour (Torino), (codice fiscale n. 07714160012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975, con studio in Torino, via Tolmino n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01919

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale n. 01880500358) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Prospero Cocconi, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 2 settembre 1950, con studio in Reggio Emilia, via Dal Verme n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01920

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Melody e Jennifer società cooperativa a r.l.», in Abbadia Lariana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1º marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Melody e Jennifer società cooperativa a r.l.», con sede in Abbadia Lariana (Lecco), (codice fiscale n. 03565610965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01922

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Es.Pa.Ma. società cooperativa», in Alzano Lombardo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Es.Pa.Ma. società cooperativa», con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), (codice fiscale n. 02614970164) è posta in liquidazione coatta ammini-

strativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01923

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gorle Insieme - Piccola società cooperativa a r.l.», in Gorle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gorle Insieme - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Gorle (Bergamo), (codice fiscale n. 01779740164) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01924

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pax Mondo piccola società cooperativa a r.l.», in Grassobbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Pax Mondo piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Grassobbio (Bergamo), (codice fiscale n. 02737870168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01925

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.T.A. - Centro tecnologie ambientali piccola società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.T.A. - Centro tecnologie ambientali piccola società cooperativa», con sede in Milano, (codice fiscale n. 00811770163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Arrigo Panato, nato a Milano il 28 ottobre 1972, con studio in Milano, corso Porta della Vittoria n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01926

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Speedy Express piccola società cooperativa», in Albino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 dicembre 2004 e dalla relazione di mancata revisione in data 28 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Speedy Express piccola società cooperativa», con sede in Albino (Bergamo), (codice fiscale n. 02596750162) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01927

DECRETO 24 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Auxilia piccola società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale Auxilia piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale 03446050969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970 con studio in Milano, corso Europa n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01921

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 ottobre 2006.

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica», convertito in legge con la legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;

Visto il comma 432 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha destinato il 50% del fondo di cui al decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, ad interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 267 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005 «Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva quadro sulla qualità dell'aria 96/62/CE;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE, relative agli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, di attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione all'ozono a livello del suolo;

Visto il decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 183, che recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria;

Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale è stato promosso il Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) relativo al triennio 1994-1996 e sono state individuate le risorse necessarie alla sua attuazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 settembre 1994, n. 52, relativo alla ripartizione delle risorse individuate nel P.T.T.A 1994-1996 da destinare alle regioni per gli interventi di risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane di cui al punto 2.1.2 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993;

Visto l'art. 2, comma 104, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, che ratifica ed esegue il Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, revisiona le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 febbraio 2005, recante l'istituzione della Commissione nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA);

Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente, è indispensabile realizzare approcci strategici innovativi, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e comunicazione;

Considerato che a tal fine è necessario prevedere uno strumento finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e locali al fine di garantire la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli effetti della politica e della legislazione in materia di qualità dell'aria, nonché la loro comunicazione e diffusione in tutto il territorio nazionale;

Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di interventi incisivi che consentano di arrivare a garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria;

Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della CNEIA nelle quali sono state indicate, tra le priorità di intervento per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, la necessità di sviluppare e potenziare gli strumenti modellistici per la valutazione integrata al fine di fornire informazioni e valutazioni scientifiche a supporto delle azioni da intraprendere per fronteggiare episodi di inquinamento nel breve, ma anche nel medio e lungo periodo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (di seguito denominato fondo), il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato programma) per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani. Per tali finalità il programma promuove interventi e progetti finalizzati all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'aggiornamento e alla comunicazione delle politiche di gestione della qualità dell'aria e all'informazione ed alla sensibilizzazione del pubblico.

2. Al programma è destinata una somma complessiva pari a € 210.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

Tipologie e requisiti degli interventi e dei progetti oggetto di finanziamento

1. Possono essere finanziati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, i seguenti interventi e i seguenti progetti:

a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla lettera *a)* siano aggiornati alla luce degli effetti riscontrati a seguito della pregressa attuazione e in modo tale da promuovere: 1) gli interventi che garantiscono un elevato grado di efficacia in relazione ai costi, 2) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli interventi in materia di risparmio energetico), 3) gli interventi che comportino anche ricadute positive in termini occupazionali e di competitività;

c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria e interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione destinate al pubblico; tali interventi devono essere coerenti con le finalità delle normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;

d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti finalità:

sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria volti ad individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.) sulla qualità dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della qualità dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori;

migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari);

individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra;

promuovere il miglioramento della capacità di gestione e di programmazione in materia di tutela della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;

organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità dell'aria.

2. Un elenco esemplificativo dei progetti di interesse comune di cui al comma 1, lettera *d)*, è riportato nell'allegato I.

3. Ai fini del finanziamento, i progetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono presentare un valore aggiunto nelle conoscenze, a livello nazionale, in termini di capacità conoscitiva e programmatica e consentire l'integrazione e armonizzazione con gli strumenti regionali e locali di valutazione e di gestione della qualità dell'aria.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse del programma

1. Le risorse previste dall'art. 1 sono destinate agli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)*, ed ai progetti di cui alla lettera *d)*, in una misura rispettivamente pari al 93% ed al 7%.

Art. 4.

Procedure di assegnazione dei finanziamenti e requisiti dei beneficiari

1. Per il finanziamento degli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le regioni e le province autonome presentano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero (di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui sono descritti gli interventi da finanziare, corredata da idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'allegato II, parte I.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve in qualsiasi caso prevedere uno o più interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze cui al comma 1, corredate della prescritta documentazione, la Direzione, previo accertamento delle condizioni previste dal presente decreto, comunica al soggetto interessato se l'istanza è stata accettata e, in caso positivo, gli interventi ammessi al finanziamento.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il Ministero, rappresentato dalla Direzione, stipula con il soggetto ammesso al finanziamento un apposito accordo. Tale accordo deve contenere almeno gli impegni indicati nell'allegato III.

5. Se gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ammessi al finanziamento, interessano le aree metropolitane di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000 gli accordi cui al comma 4 possono essere sottoscritti anche dalle relative città capoluogo.

6. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4, il direttore generale della Direzione emana i relativi decreti di approvazione e di assegnazione delle risorse.

7. I soggetti ammessi al finanziamento possono presentare nuove istanze, ai sensi del presente decreto, soltanto a seguito della completa realizzazione degli interventi finanziati.

8. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede fino all'esaurimento delle risorse cui all'art. 1, comma 2.

9. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, la Direzione provvede con le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamento degli appalti pubblici. Il finanziamento può essere concesso a istituti ed enti pubblici di ricerca, società a capitale interamente pubblico e società pubbliche o private con provata e continuativa esperienza nella meteorologia e nella modellistica per la qualità dell'aria.

10. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1. Tale data di presentazione corrisponde a quella in cui l'istanza è completa di tutti gli elementi necessari ai fini previsti dal comma 1. I termini previsti dal comma 3 decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. Nel caso in cui più istanze siano state presentate nella stessa data e le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, non siano sufficienti a finanziare i relativi progetti nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, tali risorse sono ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al numero dei rispettivi abitanti quale risultante dal più recente censimento ISTAT. Sono trasmessi alla Corte dei conti per l'acquisizione dei visti di legge gli accordi di programma di cui al comma 4, nonché i decreti di cui al comma 6.

Art. 5.

Limiti di finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) *e* c)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il finanziamento concesso al soggetto beneficiario non può superare € 10.000.000,00 complessivi, aumentabili a € 15.000.000,00 se l'accordo di cui all'art. 4 è sottoscritto anche dalla città capoluogo di un'area metropolitana di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Una quota del finanziamento concesso a ciascun soggetto beneficiario pari ad almeno 80% è destinata agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non può superare il 60% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.

4. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il costo complessivo di ciascun intervento è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili di cui all'allegato II, parte II.

5. I finanziamenti concessi dal Ministero per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o comunitaria, nei limiti di quanto previsto dalla relativa disciplina.

Art. 6.

Interventi previsti dal Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) 1994-1996 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993

1. Nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento dal Ministero nell'ambito del PTTA 1994-1996, limitatamente all'area programmata «Aree Urbane», settore di intervento «Risanamento atmosferico ed acustico» gli accordi di cui all'art. 4 possono individuare i casi in cui proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di revoca e riallocazione di cui all'art. 2, comma 104 della legge n. 662 del 1996, nonché le varianti in corso d'opera per le quali procedere all'applicazione del punto 5.1.7 della delibera del CIPE 21 dicembre 1993.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione si provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del programma ed alla definizione delle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.

2. L'onere relativo all'annualità 2006, pari € 70.000.000,00, sarà impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Esercizio finanziario 2006 - sul Capitolo 7082 P.G. 14 - «Accordi di programma tra Stato e Regioni attinenti alle attività a rischio di incidente rilevante, ecc.». - U.P.B. 1.2.3.5.

3. L'impegno delle risorse relative alle annualità 2007 e 2008 è subordinato all'effettiva disponibilità di bilancio.

Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 142

ALLEGATO I

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE DI CUI AL COMMA 1, LETTERA *D)*

I progetti di cui al comma 1, lettera *d)*, dei quali si riporta un elenco esemplificativo, devono essere propedeutici all'attuazione delle norme comunitarie in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e relativi ad attività di interesse comune:

a) ulteriore sviluppo dei modelli attualmente utilizzati su scala vasta (4×4 km) per fornire condizioni al contorno per l'utilizzo di modellistica a scala di dettaglio;

b) coordinamento fra gli inventari di emissione nazionali e quelli regionali per armonizzare gli approcci top-down e bottom-up, con particolare attenzione ad orientare la specificazione delle emissioni all'utilizzo di modelli di trasporto chimico;

c) raccolta sistematica e messa a disposizione di dati meteorologici diagnostici e prognostici su domini coerenti con i modelli attualmente utilizzati su scala vasta;

d) programmi coordinati, a livello nazionale, di monitoraggio delle concentrazioni di fondo del particolato atmosferico, di monitoraggio del contributo a lunga distanza di sabbie desertiche e di monitoraggio del risollevamento di materiale crustale e di altre sorgenti naturali;

e) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche degli idrocarburi policiclici aromatici a maggior rilevanza cancerogena al fine di verificare la costanza dei rapporti quantitativi tra tali idrocarburi nel tempo e nello spazio;

f) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche dei precursori dell'ozono;

g) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di rilevazione delle deposizioni di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e benzo(a)pirene;

h) sviluppo di strumenti e approcci condivisi finalizzati alla conduzione della valutazione ambientale strategica (VAS), con particolare riferimento ai programmi operativi regionali presentati nell'ambito della programmazione 2007/2013, alle istruttorie propedeutiche alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, alla definizione di scenari emissivi propedeutici al controllo del rispetto dei tetti alle emissioni stabiliti dalle norme comunitarie vigenti, e alle attività di monitoraggio e valutazione ex post degli interventi finanziati nell'ambito del presente atto;

i) estensione dei modelli attualmente utilizzati per gli scenari emissivi e di deposizione degli inquinanti atmosferici alle emissioni di CO2 al fine di fornire una analisi delle interazioni ambientali ed economiche tra controllo delle emissioni inquinanti e dei gas effetto serra garantendo un approccio integrato alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti.

ALLEGATO II

Parte I

CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERE *A), B)* E *C)*

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, devono essere soddisfatti, alla data di presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

a) deve essere stata effettuata la zonizzazione di tutto il territorio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002;

b) la rete regionale di monitoraggio deve essere completa e conforme ai criteri individuati del decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto ministeriale n. 60/2002. In alternativa, deve essere stato approvato ed essere in corso di realizzazione uno specifico progetto di integrazione e/o razionalizzazione della rete regionale di monitoraggio finalizzato a rendere la rete completa e conforme ai criteri individuati dal decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto ministeriale n. 60/2002;

c) deve essere stato regolarmente effettuato, con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, l'invio delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria e sui piani e programmi nel formato previsto dalle decisioni 2004/461/CE e 2004/224/CE;

d) devono essere stati approvati e trasmessi al Ministero i piani o i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002, corredati dalla relativa delibera di approvazione e dalla scheda di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 261/2002, contenenti almeno i seguenti elementi:

1) la definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti al termine di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 351/1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 261/2002 e delle misure conseguentemente adottate;

2) l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 351/1999;

3) l'individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 261/2002, da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2. Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica;

4) la selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di cui al punto 2, tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;

5) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto 4, delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione, delle misure;

6) l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.

Parte II

SPESE NON AMMISSIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA *a)*

Nel costo non sono computabili:

a) le spese per studi di fattibilità;

b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;

c) le spese notarili;

d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;

e) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente decreto;

f) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;

g) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;

h) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;

i) le spese di carburante;

j) le spese per le indagini di origine e destinazione;

k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.

2. Le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

3. Le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo di ciascun intervento.

4. Le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dall'intervento

5. Le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.

ALLEGATO III

IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere impegni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

armonizzare gli inventari nazionali delle emissioni scalati a livello provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;

promuovere un efficace scambio di informazioni sui dati di input e di output dei modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti;

promuovere la partecipazione a sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni in materia di qualità dell'aria finalizzata ad ottimizzare la trasmissione alla Commissione europea.

07A01873

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Recepimento della direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE, relative ai trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali, delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 agosto 1999, di attuazione della direttiva 98/38/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE relativa al livello sonoro all'orecchio del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 settembre 1998, di attuazione della direttiva 97/54/CE che modifica la direttiva 77/311/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva

78/933/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 1999/56/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/1/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 65 del 7 marzo 2006;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. I capi I e II dell'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. Il capo I dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/933/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. I capi II, IIIA e IV dell'allegato 8 al decreto del Ministro 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito:

a) negare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 1° luglio 2009, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli nuovi.

Art. 6.

1. Gli allegati I, II, III e IV del presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 111

ALLEGATO I

Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76. di attuazione della direttiva 74/151/CEE, e successive modificazioni, il punto 1.2.. è sostituito dal seguente:

«1.2. il peso massimo ammissibile a pieno carico e il peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo, non superi i valori dati nella tabella 1.

Tabella 1

Peso massimo ammissibile a pieno carico e peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo

Categoria del veicolo	Numero di assi	Peso massimo ammissibile (t)	Peso massimo ammissibile per asse	
			Asse motore (t)	Asse non motore (t)
T1, T2, T4.1	2	18 (carico)	11,5	10
	3	24 (carico)	11,5	10
T3	2, 3	0,6 (scarico)	[a]	[a]
T4.3	2, 3, 4	10 (carico)	[a]	[a]

[a] Non è necessario fissare un limite per asse per veicoli delle categorie T3 e T4.3, in quanto possiedono, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico.»

ALLEGATO II

L'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981. n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il capo I è modificato come segue:

a) al punto 3.2.2, << 7,25 km/h>> è sostituito da <<7,5 km/h>>;

b) al punto 3.3.1, <<7,25 km/h>> è sostituito da <<7,5 km/h>>;

2) nel capo II, al punto 3.2.3, <<7,25 km/h>> è sostituito da <<7,5 km/h>>.

ALLEGATO III

Il capo I dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/933/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) al punto 4.5.1, è aggiunta la seguente frase:

«Indicatori di direzione supplementari: facoltativi.»;

2) il punto 4.5.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.5.4.2. In altezza

Dal suolo:

— minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5,

— minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2,

— massimo 1 900 mm per tutte le categorie.

Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema A, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema B e per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema D; a 2 100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi,

— fino a 4 000 mm per gli indicatori di direzione facoltativi.»;

3) al punto 4.7.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

4) al punto 4.10.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

5) al punto 4.14.5.2.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

6) il punto 4.15.7, è sostituito dal seguente:

«4.15.7. Può essere "raggruppato"».

ALLEGATO IV

L'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il capo II è modificato come segue:

a) al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.2.6. Per "funzionamento normale" s'intende un uso del trattore per gli scopi voluti dal produttore e da parte di un operatore che conosce le caratteristiche del trattore e segue le informazioni per l'uso, la manutenzione e le pratiche sicure, specificate dal manuale dell'operatore e dalle segnalazioni sul trattore.

2.2.7. Per "contatto involontario" s'intende il contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio dovuta all'attività della persona durante il funzionamento normale e la manutenzione del trattore.»;

b) al punto 2.3.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.3.2.16. Superfici calde

Lé superfici calde che l'operatore può raggiungere durante il funzionamento normale del trattore vanno coperte o isolate. Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

2.3.2.17. Copertura dei morsetti della batteria

I morsetti non collegati a terra vanno protetti da cortocircuiti involontari.»

2) nel capo III A, al punto 1 è aggiunto il punto seguente:

«1.1.3. La plastica rigida è permessa per i vetri diversi dal parabrezza, approvati dalla direttiva 92/22/CEE del Consiglio (*) o dal regolamento UNECE n. 43, allegato 14.

(*) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11.»

3) il capo IV è modificato come segue:

a) al punto 1.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— gancio a uncino (vedi figura 1 "Dimensioni del gancio" in ISO 6489-1:2001),»;

b) al punto 2, è aggiunto il punto seguente:

«2.9. Per impedire lo sganciamento involontario dall'anello trainato, la distanza tra la punta del gancio a uncino e il giunto di chiusura (dispositivo di bloccaggio) non deve essere superiore a 10 mm al carico massimo di progetto.»;

c) nell'appendice 1, la figura 3 ed il relativo testo sono soppressi.

07A01901

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2007.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pesaro al «CO.GE.MO. Pesaro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «CO.GE.MO. Pesaro» ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal CO.GE.MO. Pesaro ai fini del rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Pesaro è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pesaro a r.l.» in sigla «CO.GE.MO. Pesaro» giusta decreto ministeriale in data 1° luglio 1997;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede legale e principale a Fano (Pesaro-Urbino), viale Cairoli n. 54, sede secondaria a Cattolica (Rimini), via A. Costa n. 63 - aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 65) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio — «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pesaro», in sigla «CO.GE.MO. Pesaro» — cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo

(n. 65) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura — il CO.GE.MO. Pesaro è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Pesaro propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Pesaro — le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Pesaro, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Pesaro, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Pesaro della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Pesaro ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro, il CO.GE.MO. Pesaro è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Pesaro è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Pesaro, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

07A01902

DECRETO 16 febbraio 2007.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al «CO.GE.MO. Monfalcone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il

numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «CO.GE.MO. Monfalcone» ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal CO.GE.MO. di Monfalcone ai fini del rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Monfalcone è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone» in sigla «CO.GE.MO. Monfalcone» giusta decreto ministeriale in data 15 novembre 1996;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Grado (Gorizia) in via Riva E. Dandolo n. 22, aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 42) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio — «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone», in sigla «CO.GE.MO. Monfalcone» — cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 42) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Monfalcone è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Monfalcone, così come formalizzate, sono

obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Monfalcone della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Monfalcone ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, il CO.GE.MO. Monfalcone è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi bivalvi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Monfalcone è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Monfalcone, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

07A01903

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Wilma Lok, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 89 del 1° dicembre 2003; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Wilma Lok, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 3 luglio 2006 (prot. n. 6315) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 gennaio 2007 - prot. 52/C4 con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Akte van bekwaamheid A» diploma di idoneità A per l'insegnamento del disegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado rilasciato dal Ministero dell'educazione e scienze olandese il 27 giugno 1972;

«Akte van bekwaamheid B» diploma di idoneità B per l'insegnamento del disegno nelle scuole secondarie e professionali, rilasciato dal Ministero dell'educazione e scienze olandese il 21 giugno 1974, posseduto dalla cittadina olandese Lok Wilma, nata a Eindhoven (Paesi Bassi) l'11 giugno 1951, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 25/A - «disegno e storia dell'arte»; 28/A - «educazione artistica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A01427

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marisa Blandi, del titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Marisa Blandi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Maestro Normal Superior - Res. Min. n. 317/78» rilasciato l'8 febbraio 1984 dall'Instituto Superior De Formacion Docente n. 18 di Buenos Aires (Argentina), posseduto

dalla cittadina italo-argentina Blandi Marisa, nata a Temperley - Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1963, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A01432

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Patricia Alejandra Proupin Napoli, del titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la c.m. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli artt. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Patricia Alejandra Proupin Napoli, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, l'esperienza professionale acquisita, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli artt. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Profesora Nacional De Educaciòn Fìsica» conseguito il 23 luglio 1991 presso l'Instituto Nacional de Educacion Fisica «Dr. Enrique Romero Brest» di Buenos Aires, posseduto dalla cittadina spagnola, prof.ssa Patricia Alejandra Proupin Napoli, nata a Villa Madero (Argentina) il 9 ottobre 1967, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

30/A Educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A01435

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Catherine Boving, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Catherine Boving, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonchè, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2006 (prot. n. 6901) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 gennaio 2007 - prot. 51/C10 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licentiaat in De Romaanse Filologieen philologie romane» (laurea in filologia romanza), rilasciato in data 27 febbraio 1987 dalla Katholieke Universiteit Leuven (Belgio);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs» rilasciato in data 27 febbraio 1987 dalla Katholieke Universiteit Leuven (Belgio),

posseduto dalla cittadina belga Boving Catherine E.T.M. nata a Rodez (Francia) il 7 settembre 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - francese;

46/A «lingua e civiltà straniere» - francese.

2- Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A01436

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anke Wein, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante,

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Primo esame di Stato», conseguito il 23 novembre 1998 dall'Università di Colonia; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Secondo esame di Stato», conseguito il 31 gennaio 2002 dall'Ufficio statale per il secondo esame di Stato per l'insegnamento nelle scuole di Duesseldorf; posseduto da Anke Wein, nata a Hilden (Germania), il 28 ottobre 1971, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - tedesco e inglese;

46/A «lingue e civiltà straniere» - tedesco e inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A01623

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2007.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione, nei settori dello sviluppo dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nella regione Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Viste le Linee Guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 23 febbraio 2006, tra il Ministero dell'università e della ricerca e la regione Umbria per la realizzazione di un Distretto tecnologico dell'Umbria (DTU) nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;

Visto l'Accordo di Programma Quadro siglato in data 28 febbraio 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), Ministero dell'università e della ricerca e la regione Umbria, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto i settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede l'impegno del MUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nell'area territoriale della regione Umbria;

Visto, altresì che l'Accordo, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del MUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo

27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 4 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del MUR pari nel triennio a 25 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Vista la proposta trasmessa, in data 22 dicembre 2006, dalla regione Umbria avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;

Ritenuta la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 8 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo di Programma Quadro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le Linee-Guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'università e della ricerca - MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. La regione Umbria ha adottato con DGR n. 622 del 26 maggio 2004 uno specifico programma per lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica.

5. Il territorio della regione Umbria presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;

l'esistenza di punti di forza nelle Università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili ai comparti dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica con caratteristiche di alto livello qualitativo;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati.

6. In tale quadro il MUR e la regione Umbria hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento tra imprese, centri tecnologici connessi, le università ed i centri di ricerca.

7. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MEF, il MUR e la regione Umbria con l'Accordo di Programma Quadro, stipulato in data 28 febbraio 2006, hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999) e successive modifiche ed integrazioni.

8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, pro-

cessi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento dei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio Umbro.

9. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro del 28 febbraio 2006 tra il MUR, il MEF e la regione Umbria, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:

TEMA 1. MATERIALI SPECIALI METALLURGICI.

Possibili risultati attesi:

1.1. Sviluppo di nuove classi di acciai speciali a basso contenuto di nickel con proprietà strutturali ed ad alte prestazioni;

1.2. Sviluppo di tecnologie metallurgiche innovative per il colaggio di materiali metallici;

1.3. Sviluppo di tecnologie innovative di produzioni integrate con tecniche avanzate per il controllo del processo di fabbricazione per l'ottimizzazione della produttività e della qualità di acciai inossidabili.

TEMA 2. MICRO E NANO TECNOLOGIE.

Possibili risultati attesi:

2.1. Progettazione e produzione di nuove fibre e microfibre polimeriche con nuove e/o migliorate prestazioni tramite l'utilizzo di nanocompositi;

2.2. Studio, sperimentazione e realizzazione di nanocompositi plastici biodegradabili con proprietà meccaniche e funzionali programmate;

2.3. Progettazione e sviluppo di materiali plastici innovativi e delle loro tecnologie di produzione per la realizzazione di prodotti ad elevate e/o migliorate prestazioni mediante l'utilizzo di nanocompositi.

TEMA 3. SETTORE DELLA MECCANICA AVANZATA.

Possibili risultati attesi:

3.1. Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore del trasporto terrestre, per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale;

3.2. Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore aeronautico, per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale;

3.3. Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore industriale (con esclusione del settore del trasporto terrestre ed aeronautico), per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale.

TEMA 4. SETTORE DELLA MECCATRONICA.

Possibili risultati attesi:

4.1. Sviluppo e integrazione di sistemi meccatronici per l'automazione applicata alla generazione, la trasmissione ed il controllo del moto, incluse soluzioni ad alta efficienza energetica, per il settore del trasporto aeronautico e/o terrestre;

4.2. Sviluppo e integrazione di sistemi meccatronici per l'automazione applicata alla generazione, la trasmissione ed il controllo del moto, incluse soluzioni ad alta efficienza energetica, per il settore industriale (con esclusione dei settori del trasporto terrestre ed aeronautico);

4.3. Metodi e tecniche diagnostiche e per l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di automazione complessi; soluzioni innovative per sistemi di controllo; sistemi robotici ad elevata interazione con l'uomo e con l'ambiente.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve indicare i risultati attesi previsti.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;

valutazione quali/quantitativa degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente, sul bilancio energetico e sulla salute umana delle nuove tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programmazione negoziata, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Umbria, ad eccezione di una quota massima del 15% del costo totale del progetto a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Art. 4.

Forme e misura del finanziamento

1. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 8 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR, di cui:

2.800.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 1;

1.600.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 2;

1.900.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 3;

1.700.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 4.

2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a:

800.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 1;

500.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 2;

500.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 3;

400.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 4;

e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti di ricerca proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo delle attività di ricerca.

3. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare:

3.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 1;

1.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 2;

2.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 3;

1.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 4.

4. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

5. Per ogni tema di cui al precedente art. 2, verrà stilata una graduatoria, secondo i criteri di cui al successivo art. 5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. Eventuali minori utilizzi delle risorse, così come indicate all'art. 4, comma 1, per un tema, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenienti da altri temi.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Umbria, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);

b) capacità delle imprese, sia PMI che di grandi dimensioni, di coinvolgimento delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);

c) idoneità della proposta a creare o potenziare reti tra imprese aventi sede operativa nella regione Umbria (max 10 punti);

d) idoneità della proposta a creare o potenziare reti tra strutture pubbliche e private di ricerca operanti nella regione Umbria, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 10 punti);

e) qualità e idoneità delle strutture di ricerca, proprie e/o di terzi, previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 15 punti);

f) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Umbria (max 10 punti);

g) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità nel territorio della regione Umbria (max 10 punti);

h) rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali dell'Umbria, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 5 punti);

i) capacità del progetto di miglioramento dell'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul bilancio energetico dei prodotti e/o processi (max 10 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 90 punti, di cui almeno 50 punti complessivamente conseguiti nelle voci da *a)* a *d)* e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. La regione Umbria e il MUR si riservano di incrementare la dotazione finanziaria del presente bando con eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili.

Art. 6.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 16 maggio 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivato a partire dal 2 marzo 2007.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 19 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A01874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA DI UDINE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione per la C.I.G. - Settore industria.

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 2440 del 14 novembre 2003, emessa dal dirigente della Direzione d'Area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota dell'Associazione degli industriali di Udine, pervenuta in data 24 gennaio 2007, con la quale si richiede la nomina del dott. Paolo Colaussi in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore industria, in sostituzione della dott. Canu Riccardo dimissionario;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare il dott. Paolo Colaussi in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro in seno alla Commissione per la C.I.G. — Settore industria, in sostituzione della dott. Canu Riccardo dimissionario;

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 24 gennaio 2007

Il dirigente: SACCON

07A01651

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione per la C.I.G. - Settore edilizia.

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1544 dell'11 giugno 2004, emessa dal dirigente della Direzione d'Area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota dell'Associazione degli industriali di Udine, pervenuta in data 24 gennaio 2007, con la quale si richiede la nomina del dott. Massimo Patriarca in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia, in sostituzione della dott. Canu Riccardo dimissionario;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare il dott. Massimo Patriarca in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro dell'industria edile in seno alla Commissione per la C.I.G. — Settore edilizia, in sostituzione della dott. Canu Riccardo dimissionario;

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 25 gennaio 2007

Il dirigente: SACCON

07A01652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario di Aberdeen (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Baldini, vice console onorario in Aberdeen, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo);

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9. rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

10. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;

11. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario di Aberdeen;

12. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

13. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

14. notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario di Aberdeen, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

15. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

16. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A01603

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario di Montpellier (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La Sig.ra Maria Grazia Cioffarelli, vice console orario in Montpellier (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi ed aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Marsiglia);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

j) ricezione e trasmissione materiale delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Montpellier;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario in Montpellier, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A01604

Entrata in vigore dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

Il giorno 23 novembre 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 febbraio 2006, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006.

In conformità all'art. 14, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 23 gennaio 2007.

07A01605

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della «SS. Trinità - chiesa S. Giuseppe», in Voghera

Con decreto del Ministero dell'interno in data 29 dicembre 2006, viene estinta la confraternita della «SS. Trinità - chiesa S. Giuseppe», con sede in Voghera (Pavia). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto al comune di Voghera (PV).

07A01561

Riconoscimento civile dell'estinzione della provincia italiana dell'Istituto delle suore di Maria Riparatrice, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2007, viene estinta la provincia italiana dell'Istituto delle suore di Maria Riparatrice, con sede in Firenze. Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01562

Assunzione della nuova denominazione della Casa in Assisi dell'Istituto delle figlie della Misericordia terziarie di S. Francesco d'Assisi, in Assisi.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 30 gennaio 2007, la casa in Assisi dell'Istituto delle figlie della misericordia terziarie di S. Francesco d'Assisi, con sede in Assisi (Perugia) ha assunto la denominazione di Congregazione suore francescane figlie della misericordia.

07A01563

Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto delle suore Missionarie dell'Immacolata Regione della Pace, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2007, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto delle suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace da Roma a Pavia.

07A01564

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3106
Yen	159,00
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	28,237
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67190
Fiorino ungherese	251,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7057
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8762
Nuovo leu romeno	3,3815
Corona svedese	9,3155
Corona slovacca	34,286
Franco svizzero	1,6281
Corona islandese	87,15
Corona norvegese	8,0635
Kuna croata	7,3433
Rublo russo	34,3900
Nuova lira turca	1,8110
Dollaro australiano	1,6610
Dollaro canadese	1,5214
Yuan cinese	10,1475
Dollaro di Hong Kong	10,2376
Rupia indonesiana	11900,90
Won sudcoreano	1230,52
Ringgit malese	4,5805
Dollaro neozelandese	1,8560
Peso filippino	63,302
Dollaro di Singapore	2,0108
Baht tailandese	44,460
Rand sudafricano	9,2551

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02015

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005 è concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Capo 3ˆ Cl. fcm. sp. Quarta Andrea, nato a Copertino (Lecce), 1º gennaio 1974 con la seguente motivazione:

«Nel quadro della missione «Antica Babilonia», comandante di plotone di fanti di marina, avanzato nel dispositivo del Gruppo Tattino impegnato nella difesa di ponte di vitale importanza sul fiume Eufrate, operava con l'altissima professionalità, freddo coraggio e lucidità per acquisire con il proprio plotone le posizioni più idonee a garantire fuoco di copertura alle altre pedine della compagnia, esponendosi ripetutamente al nemico a cui rispondeva con azioni di fuoco precise ed efficaci. In particolare, ricevuto il compito di aquisire informazioni su quanto accadeva sulla sponda apposta del fiume Eufrate, si inerpicava sulla campata del ponte e, malgrado il violentatissimo tiro di armi automatiche e lanciarazzi controcarro che spazzavano la sede stradale, rimaneva esposto, a rischio della prorpia vita, per circa 4 ore fornendo preziosissime informazioni sulla situazione in atto. La sua azione consentiva di neutralizzare con tiro mirato le sorgenti di fuoco nemiche, evitando in tal modo perdite anche tra la popolazione civile. Splendito esempio di Sottufficiale determinato, coraggioso e capace, che si è imposto all'ammirazione dell'intero contigente e che rinnova le magnifiche tradizioni del San Marco e della marina militare» — An Nassiriya, 6 aprile 2004.

07A01536

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 12 gennaio 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al capitano Gabriele Cosimo Garau, nato il 20 novembre 1970 a Sorgono (Nuoro) con la seguente motivazione:

«Comandante della 1ª Compagnia fucilieri «Jamiano» della task force «Eleven» impiegata nel teatro operativo iracheno, a nord della provincia di Dhi Qar, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», ha assolto il proprio incarico con eccezionale competenza, spirito di sacrificio e dedizione. Consapevole della delicatezza e dell'importanza del compito assegnatogli, vi ha dedicato ogni sua risorsa fisica, morale ed intellettuale, riuscendo ad affrontare ogni situazione con intelligenza e rapidità di reazione. Nonostante l'incremento della tensione operativa e della pressione psicologica che hanno progressivamente accompagnato il suo impegno in uno dei settori più critici e rischiosi dell'area di responsabilità della task force, si è messo in luce per il suo costante senso di responsabilità e la consapevolezza del suo ruolo. Primo e validissimo collaboratore del comandante di battaglione, sempre prodigo di consigli verso i colleghi comandanti di compagnia meno esperti, ha rappresentato per tutti un sicuro punto di riferimento. Sempre alla testa dei suoi uomini, dotato di straordinaria attitudine al comando e di una vasta esperienza maturata nella precedenti missioni fuori area, ha assolto tutti i compiti assegnati con rapidità, accuratezza e intelligenza, ottenendo, anche nelle operazioni più critiche e rischiose, brillantissimi risultati. Distintosi per fervore, tenacia ed entusiasmo, ha evidenziato eccezionali doti di efficienza, dinamismo e concretezza, agendo in maniera professionale e prodigandosi sempre con generosità e capacità. Considerato un esempio da imitare da parte dei propri uomini, ha riscosso, per il suo operato, il plauso incondizionato dei suoi superiori. Magnifica figura di comandante e di soldato, brillante esempio di qualità militari, ha contribuito significativamente ad accrescere il prestigio dell'11º reggimento bersaglieri, della brigata «Ariete» e dell'esercito italiano». — An Nasiriyah (Iraq), 21 gennaio -17 maggio 2004.

Con decreto 12 gennaio 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al capitano Angelo Severino, nato il 1º luglio 1968 ad Avellino con la seguente motivazione:

«Capo cellula S3 della task force «Eleven» operante in Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si prodigava nelle differenti attività connesse con il proprio incarico, mettendo in luce straordinarie capacità professionali, grande sacrificio e raro senso di responsabilità. Chiamato ad operare in un contesto particolarmente rischioso, faceva tesoro della sua approfondita preparazione professionale per impiegare al meglio e coordinare i vari assetti alle dipendenze, evidenziando una nitida visione delle problematiche operative ed una elevata capacità nell'adottare soluzioni rapide e concrete.

In particolare, organizzava in maniera ineccepibile l'attività delle task forces schierate sul terreno, guadagnando la stima e meritando l'apprezzamento di superiori e colleghi italiani ed esteri per la duttilità di pensiero e la dinamicità di azione dimostrate in ogni occasione.

La sua opera diuturna, caratterizzata da grande spirito di sacrificio e dall'impiego delle migliori energie fisiche, morali e intellettuali, meritava il plauso sincero ed incondizionato del comando sovraordinato e l'ammirazione dei colleghi e dei dipendenti.

Chiarissimo esempio di ufficiale altamente motivato, capace, generoso ed affidabile che contribuiva in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto interforze ed internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 21 gennaio - 20 maggio 2004.

Con decreto 12 gennaio 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al capitano Vito Nitti, nato l'8 luglio 1972 a Brindisi con la seguente motivazione:

«Comandante della 3ª Compagnia fucilieri «Trieste» della task force «Eleven» operante in Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si imponeva all'ammirazione di superiori, pari grado e dipendenti, operando con eccezionale competenza, encomiabile spirito di sacrificio e rara dedizione al servizio.

Sempre consapevole della delicatezza e dell'importanza del compito assegnatogli, ha posto al servizio della task force ogni risorsa fisica ed intellettuale e grazie ad un'azione di comando continua, incisiva ed efficace, portava a termine con pieno successo tutti i compiti assegnati, contribuendo fattivamente ad elevare la sicurezza dell'area di responsabilità. Chiamato ad operare in un settore estremamente critico e delicato quale quello della città di Nasiriyah, faceva tesoro della sua approfondita preparazione professionale per impiegare al meglio e coordinare i vari assetti alle dipendenze, evidenziando una nitida visione delle problematiche operative ed una elevata capacità nell'adottare soluzioni rapide e concrete.

La sua opera diuturna, intelligente ed aderente alle esigenze operative meritava il plauso sincero ed incondizionato dei superiori diretti e l'ammirazione dei colleghi e dei dipendenti.

Comandante giovane e carismatico, determinato e profondamente animato da fede nel servizio, ha contribuito in maniera fattiva al successo della missione e ad elevare il prestigio dell'esercito italiano nel contesto interforze ed internazionale». — An Nasiriyah, 23 gennaio - 15 maggio 2004.

Con decreto 1° dicembre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'esercito

Al capitano di corvetta Stefano Cappellaro, nato il 20 aprile 1960 a Venezia con la seguente motivazione:

«Comandante del distaccamento «San Marco» inquadrato nella forza multinazionale di protezione, impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, si prodigava con altissima professionalità, raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio, impiegando la propria unità in maniera impeccabile. Chiamato ad operare in un ciclo operativo caratterizzato da estrema difficoltà, a causa della situazione di generalizzata anarchia e della presenza di numerose bande armate incontrollate, veniva impegnato, insieme con il proprio reparto, nelle operazioni di maggiore valenza operativa, dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e sicura capacità di controllo delle situazioni a forte rischio. In tempi ristretti, in presenza di precarie condizioni di sicurezza aggravate dalla disorganizzazione e dall'inaffidabilità del personale locale preposto alla dogana, alla Capitaneria di porto ed ai servizi di polizia marittima, assicurava in maniera esemplare la protezione del Porto di Valona al fine di garantirne la funzionalità e l'utilizzo per scopi sia militari che commerciali, assicurando, nel contempo, il controllo del litorale cittadino dove - nelle ore notturne - più intensa era l'attività illegale di bande di criminali.

La sua opera, distintasi per l'assoluta eccellenza dei risultati ottenuti, per la perizia e l'equilibrio dimostrati in ogni occasione, ha lasciato nei colleghi italiani e stranieri sentimenti di profonda stima e riconoscenza.

Magnifico esempio di ufficiale di elette virtù militari, senso del dovere e lealtà, che, nel solco delle prestigiose tradizioni della marina militare, ha contribuito a dare lustro alle forze armate italiane in un contesto internazionale». — Tirana (Albania), aprile 1997 - luglio 1997.

Con decreto 28 aprile 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'esercito

Al caporal maggiore scelto Giandaniele Murgia, nato il 24 giugno 1974 ad Jglesias (Cagliari) con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra fucilieri inquadrata nella 13ª Compagnia della joint task force «Fagarè», nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq affrontava le molteplici e diversificate attività legate al particolare incarico con elevatissimo impegno, autentica passione e non comuni capacità, dimostrando senso della responsabilità ed eccezionale attaccamento al dovere ed alle istituzioni.

Pur in condizioni ambientali estremamente difficili, in aree caratterizzate da altissimo rischio, operava con grande perizia ed efficacia proponendosi quale chiaro punto di riferimento per il personale alle sue dipendenze.

In particolare, durante un'attività di pattugliamento nel mercato della città di Qal At Sukkar, dopo aver individuato quattro trafficanti di armi, impartiva le opportune disposizioni per assicurare l'indispensabile cornice di sicurezza. successivamente, con sprezzo del pericolo, intercettava e bloccava i malviventi, sequestrando un consistente numero di fucili e di mitragliatrici e contribuendo a rendere più sicura l'area di responsabilità.

Nel prosieguo della missione continuava ad operare con altissima professionalità suscitando il plauso dei superiori diretti e dei pari grado, nonché l'ammirazione del personale dipendente per la competenza dimostrata ed i brillanti risultati conseguiti.

Esemplare figura di militare e chiarissimo esempio di elevatissime virtù militari, ha contribuito in maniera determinante a conferire ulteriore lustro e prestigio all'esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto interforze ed internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 2 luglio 2003 - 28 settembre 2003.

07A01618

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40180 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 giugno 2006 della «Nuova iniziativa editoriale S.p.a.», con sede in Roma, unità di Milano e Roma.

Con decreto n. 40183 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 per il periodo dal 4 ottobre 2006 al 3 ottobre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 4 ottobre 2006 al 3 aprile 2007 della «Vespina edizioni S.r.l.», con sede in Roma, unità di Milano, Pozzuoli (Napoli) e Roma.

07A01556

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40181 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale de «Il mattino S.p.a.», con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dal 1° novembre 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 40182 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Mondadori Printig S.p.a.», con sede in Milano, unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40184 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Av-El S.p.a.», con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40185 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Bembergcell S.p.a.», con sede in Milano, unità di Rieti, per il periodo dal 25 ottobre 2006 al 24 ottobre 2007.

Con decreto n. 40186 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Bertone Glass S.p.a.», con sede in Torino, unità di Volvera (str. vecchia Orbassano 94) (Torino) e Volvera (str. Orbassano 109) (Torino), per il periodo dal 21 agosto 2006 al 20 agosto 2007.

Con decreto n. 40187 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Filatura Pettinata Mino di Mino Dante & C.» Società in accomandita semplice, con sede in Curino (Biella), unità di Curino (Biella), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40188 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Lavanderie Meccaniche Diminio Giulio S.r.l.», con sede in Busca (Cuneo), unità di Busca (Cuneo), per il periodo dal 29 ottobre 2006 al 28 aprile 2007.

Con decreto n. 40189 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tetra Pak Latina S.p.a.», con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40190 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Sural S.p.a.», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 40191 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Cortiplast Mp. K. S.p.a.», con sede in San Maurizio Canavese (Torino), unità di Leini (Torino), per il periodo dal 2 settembre 2006 al 1° settembre 2007.

Con decreto n. 40192 del 22 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Natuzzi S.p.a.», con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Bari, Matera, Milano e Taranto, per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 40193 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Cat componenti e costruzioni automotive Torino S.p.a.», con sede in Torino, unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 40194 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Stamptecn S.r.l.», con sede in Bruino (Torino), unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 17 ottobre 2007.

Con decreto n. 40195 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Lo.Gi.Co. Confezioni S.r.l.», con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 ottobre 2006 al 26 ottobre 2007.

Con decreto n. 40196 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «D.E.INFO S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40197 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Pogliano dei f.lli Pogliano S.r.l.», con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 40198 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a.», con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 40199 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Tampografia Vernetto di Vernetto E. & C. S.n.c.», con sede in Levone (Torino), unità di Levone (Torino), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40200 del 23 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Print Center di Zaccone Francesco & C. S.n.c.», con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

07A01557

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40202 del 23 gennaio 2007 è annullato il D.D. n. 38891 del 13 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 27 ottobre 2006 al 2 febbraio 2007. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Machining Factory (già Promec Automotive) S.r.l.», con sede in Torino, unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 27 ottobre 2006 al 26 ottobre 2007.

07A01558

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40201 del 23 gennaio 2007 è annullato il D.D. n. 38306 del 20 marzo 2006 limitatamente al periodo dal 4 luglio 2006 al 30 settembre 2006 della «Euroresina Italia S.r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Con decreto n. 40203 del 23 gennaio 2007 è annullato il D.D. n. 39296 del 22 settembre 2006 limitatamente al periodo dal 10 luglio 2006 al 30 novembre 2006 della «Tecar S.p.a.», con sede in Benevento, unità di Ponte (Benevento).

07A01559

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40171 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Av-El S.p.a.», con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40172 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Bembergcell S.p.a.», con sede in Milano, unità di Rieti, per il periodo dal 25 ottobre 2006 al 24 ottobre 2007.

Con decreto n. 40173 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Bertone Glass S.p.a.», con sede in Torino, unità di Volvera (str. Orbassano 109) (Torino) e Volvera (str. vecchia Orbassano 94 *bis*) (Torino), per il periodo dal 21 agosto 2006 al 20 agosto 2007.

Con decreto n. 40174 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Filatura Pettinata Mino di Mino Dante & C.» Società in accomandita semplice, con sede in Curino (Biella), unità di Curino (Biella), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40175 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della «Lavanderie Meccaniche Dominio Giulio S.r.l.», con sede in Busca (Cuneo), unità di Busca (Cuneo), per il periodo dal 29 ottobre 2006 al 28 aprile 2007.

Con decreto n. 40176 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Tetra Pak Latina S.p.a.», con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40177 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Sural S.p.a.», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 40178 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Cortiplast Mp. K. S.p.a.», con sede in San Maurizio Canavese (Torino), unità di Leini (Torino), per il periodo dal 2 settembre 2006 al 1° settembre 2007.

Con decreto n. 40179 del 22 gennaio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Natuzzi S.p.a.», con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Bari, Matera, Milano e Taranto, per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2008.

07A01560

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto in data 24 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» ed in particolare degli articoli 1, 5, 6 e 8;

Ha espresso, nella riunione del 31 gennaio 2007, presente il rappresentante della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli sopra citati del disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLICELLA»

Art. 1.

... (Omissis).

Comma 2.

Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono utilizzare l'indicazione «ripasso» qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al successivo art. 5.

Art. 5.

... (Omissis).

Comma 11.

I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella» e /o «Amarone della Valpolicella».

I vini così ottenuti possono utilizzare l'indicazione aggiuntiva «ripasso».

Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alle produzioni della versione «ripasso» non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate nella rifermentazione.

I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore, che riporta l'indicazione «ripasso» devono essere immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo all'anno della vendemmia

... (Omissis).

Comma 13.

I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

(Omissis).

Art. 6.

... (Omissis).

Comma 2.

I vini a d.o.c. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore che riportano l'indicazione «ripasso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

— odore: caratteristico con profumo gradevole;

— sapore: pieno, vellutato, di corpo;

— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol.;

— acidità totale minima: 5,0 g/l;

— estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

(Omissis).

Art. 8.

... (Omissis).

Comma 3.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992.

L'indicazione «ripasso» può essere utilizzata in etichetta con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata «Valpolicella»

... (Omissis).

Comma 6.

Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a lt 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

È consentito altresì l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.

Comma 7.

Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni superiore, ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

07A01619

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Private trust company s.r.l.», con sede legale in Milano e sede operativa in Novara.

Con D.D. 8 febbraio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Private trust company s.r.l.», con sede legale in Milano e sede operativa in Novara, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e C.F. 04867240964, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui la legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

07A01634

Revoca del commissario straordinario della S.p.A. F.D.G., in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2007, è stata disposta - a norma dell'art. 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, - la revoca del dott. Giudo Tronconi dall'incarico di commissario straordinario della S.p.A. F.D.G. in amministrazione straordinaria.

07A01944

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'articolo 12 dello statuto del Consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione», in Genova.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 2007 è stato modificato l'art. 12 dello statuto del Consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione» con sede in Genova.

07A01900

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Doc Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 335 del 9 febbraio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DOC GENERICI anche nelle forme e confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsuIe;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule.

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio n. 7 - 20124 Milano, Italia - Codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule - A.I.C. n. 036853024 (in base 10) 134P90 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 12 Mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Martì's/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 28,229 mg; talco (E-553b) 1,736 mg; titanio biossido (E171) 2,233 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; trietilcitrato 2,424 mg; sfere di zucchero 103 mg;

capsula: gelatina 41,7 mg; titanio biossido (E-171) 1 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 7,2 mg.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule - A.I.C. n. 036853048 (in base 10) 134P9S (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Martì's/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 56,458 mg; talco (E-553B) 3,472 mg; titanio biossido (E171) 4,466 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; sfere di zucchero 206 mg;

capsula: gelatina 63,5 mg; titanio biossido (E-171) 1,52 mg; inchiostro nero 0,01 mg, acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella Sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori. Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036853024 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

classe: C.

confezione: A.I.C. n. 036853048 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036853024 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036853048 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katasma»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 8 del 5 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 6, 16147 Genova - Codice fiscale n. 00265870105.

Medicinale: KATASMA.

Variazione A.I.C.: 7.c. sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a. con l'officina Vecchi & O. Piam S.p.a. - via Padre Giovanni Seteria n. 5 - Genova per le fasi produzione, confezionamento primario e secondario relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 003820014 - «200 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 003820038 - «300 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 301 del 9 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in località Prulli, 103/c - 50066 Reggello (Firenze), codice fiscale 00421210485.

Medicinale: MUCOSOLVAN.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024428070 - «60 mg supposte» 10 supposte;

varia in:

A.I.C. n. 024428070 - «adulti 60 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428082 - «30 mg supposte» 10 supposte;

varia in:

A.I.C. n. 024428082 - «bambini 30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428094 - «15 mg supposte» 10 supposte;

varia in:

A.I.C. n. 024428094 - «prima infanzia 15 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428157 - «60 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 024428157 - «60 mg compresse rivestite» 20 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torecan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 311 del 9 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

Medicinale: TORECAN.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 019889031 - 6 sup. 6,5 mg;

varia in:

A.I.C. n. 019889031 - «6,5 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 019889043 - 15 confetti;

varia in:

A.I.C. n. 019889043 - «6,5 mg compresse rivestite».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevibloc»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 312 del 9 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma - codice fiscale 00492340583.

Medicinale: BREVIBLOC.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione» 5 flaconcini 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostin E_2»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 313 del 9 febbraio 2007

Medicinale: PROSTIN E_2.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027114014 - «0,75 mg/0,75 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 0,75 ml;

varia in:

A.I.C. n. 027114014 - «0,75 mg/0,75 ml soluzione per infusione» 1 fiala 0,75 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacarinat»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 320 del 9 febbraio 2007

Medicinale: PENTACARINAT.

Titolare A.I.C.: May & Baker Ltd con sede legale e domicilio in 52 st Leonards Road - Eastbourne - East Sussex BN21 3YG (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: sostituzione aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito produttivo del prodotto finito:

Reig Jofrè s.a. - Gran Capitan 10 - 08970 Sant Joan Despi-Barcellona (Spagna);

autorizzato per le fasi di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e controlli, nonché la sostituzione del sito produttivo del prodotto finito:

Combino Pharm sl - c/Industria, 53 - Pol. Ind. Nordeste - 08470 Sant Andrés de La Barca - Barcellona (Spagna);

autorizzato per le fasi di controllo e rilascio del lotto, con l'officina di produzione del prodotto finito:

Gruppo Lepetit Srl - località Valcanello - 03012 Anagni (Frosinone);

per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio del lotto relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027625019 - «300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrografin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 331 del 9 febbraio 2007

Medicinale: GASTROGRAFIN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano), codice fiscale 00750320152.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023085020 - flacone orale 100 ml;

varia in:

A.I.C. n. 023085020 - «370 mg iodio/ml soluzione orale o rettale» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 332 del 9 febbraio 2007

Medicinale: TRENTAL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodi, 37/B - 20158 Milano - codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti come di seguito specificato

		da:	a:
nucleo			
p.a.	pentossifillina	400,000 mg	400,000 mg
ecc.	idrossietilcellulosa	150,000 mg	140,000 mg
	povidone	10,000 mg	10,000 mg
	talco	12,500 mg	12,500 mg
	magnesio stearato	2,500 mg	2,500 mg
rivestimento			
	talco	0,800 mg	0,820 mg
	titanio diossido	2,300 mg	2,680 mg
	benzil alcool	1,100 mg	—
	macrogol 6000	0,500 mg	—
	macrogol 8000	—	0,550 mg
	eritrosina alluminio lacca	0,098 mg	—
	eritrosina	—	0,048 mg
	ipromellosa	9,200 mg	10,902 mg

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022863056 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depo Provera»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 359 del 13 febbraio 2007

Medicinale: DEPO PROVERA.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, S.S. 156 Km 50, Cap. 04010 - Codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 020329013 - im sosp. 1 fl 1 ml 50 mg/ml;

A.I.C. n. 020329025 - im sosp. 1 fl 5 ml 50 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 020329064 - im sosp. 1 flac. 1 ml 150 mg;

A.I.C. n. 020329076 - im sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 020329088 - im sosp. 1 flac. 6,7 ml 1g

a:

A.I.C. n. 020329013 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329025 - «50 mg/mI sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» i flacone da 3,4 ml;

A.I.C. n. 020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» i flacone da 6,7 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «im sosp. 1 fl 5 ml 50 mg/ml» (A.I.C. n. 020329025), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A01823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 356 del 13 febbraio 2007

Medicinale: TROZOCINA.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma - Codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027948052 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 38 ml;

varia in:

A.I.C. n. 027948052 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027948088 - «avium 600» blister 8 compresse 600 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 027948088 - «avium 600 mg compresse rivestite con film» blister 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027948090 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 500 mg;

varia in:

A.I.C. n. 027948090 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provera»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 360 del 13 febbraio 2007

Medicinale: PROVERA.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, S.S. 156 Km 50, Cap. 04010 - Codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 020328136 - 50 compresse 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 020328151 - 30 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 020328175 - 10 bustine granulari 500 mg;

A.I.C. n. 020328187 - 10 bustine granulari os 1000 mg;

a:

A.I.C. n. 020328136 - «100 mg compresse» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 020328151 - «250 compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 020328175 - «500 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 020328187 - 1000 mg granulato per sospensione orale» 1 bustina.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «50 compresse 100 mg» (A.I.C. n. 020328136), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A01824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farlutal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 361 del 13 febbraio 2007

Medicinale: FARLUTAL.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, s.s. 156 km 50, c.a.p. 04010 - Codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 015148024 - 12 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 015148036 - 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 015148075 - im 1 flacone 150 mg (sospesa);

A.I.C. n. 015148101 - 30 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 015148137 - «500 mg/5 ml sospensione orale» 30 flaconcini;

A.I.C. n. 015148149 - «1 g/10 ml sospensione orale» 15 flaconcini;

a:

A.I.C. n. 015148024 - «10 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 015148036 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 015148075 - «150 mg/3 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 015148101 - «250 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 015148137 - «500 mg/5 ml sospensione orale» 30 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 015148149 -«1 g/10 ml sospensione orale» 15 flaconcini da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «im 1 flacone 150 mg» (A.I.C. n. 015148075) e «30 compresse 250 mg» (A.I.C. n. 015148101), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A01825

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroexpressline piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 291 del 16 febbraio 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Euroexpressline piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 22 marzo 1999, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Podenenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, via Beccaria n. 6.

07A01930

Scioglimento della società cooperativa «Star coop. piccola soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 290 del 16 febbraio 2007 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Star coop. piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita addì 13 novembre 2001 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine.

07A01931

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE «ENRICO FERMI»

Regolamento di organizzazione e funzionamento. Deliberazione 21 aprile 2006).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Omissis).

Delibera:

Art. 1.

È approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 59/2000 il regolamento viene trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per i beni e le attività culturali ed al Ministro per la funzione pubblica.

Art. 3.

Il presidente è autorizzato ad adottare ogni necessario adempimento volto a dare piena esecuzione alla presente delibera.

Roma, 21 aprile 2006

Il presidente: ZICHICHI

ALLEGATO

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e natura giuridica

1. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «E. Fermi», di seguito denominato «Centro Fermi», con sede in Roma, ente di ricerca pubblico nazionale, le cui finalità sono definite dall'art. 2 del regolamento recante istituzione del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche, decreto 5 gennaio 2000, n. 59, di seguito denominato «decreto».

2. Il «Centro Fermi» ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 2000, n. 59, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, del codice civile.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) esercita nei confronti del «Centro Fermi» le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2.

Principi di organizzazione e funzionamento

1. Il «Centro Fermi» si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con le procedure e modalità di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del MUR che esercita i controlli di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il «Centro Fermi» opera sulla base di un piano triennale di attività formulato ed aggiornato annualmente. Nel piano triennale sono individuate e descritte le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi, i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire per la loro attuazione, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende anche la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

4. La formulazione e la stesura del piano triennale ed i relativi aggiornamenti, sono responsabilità del presidente e del consiglio di amministrazione. Il piano triennale è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del «Decreto». Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del MUR, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di specifica competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 3.

Attività

1. Il «Centro Fermi»:

a. svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze nel campo della fisica e alle loro originali applicazioni interdisciplinari con carattere di originalità. Le attività di ricerca sono svolte in ambito nazionale, nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e degli organismi internazionali;

b. nell'ambito del piano triennale delle attività, promuove e realizza in modo autonomo progetti interdisciplinari;

c. promuove la formazione e la crescita professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di Grants a «Nuovi ed eccezionali talenti» e a ricercatori di livello senior e junior, indirizzati su temi scientifici d'avanguardia;

d. promuove la diffusione della cultura scientifica, in particolare presso le scuole medie superiori, con la partecipazione di studenti e docenti su temi didattici e di ricerca opportunamente scelti;

e. si adopera a tutela della memoria storica, con il ripristino del complesso monumentale di via Panisperna di straordinario valore storico, da adibire in parte a Museo storico della fisica;

f. svolge attività culturale e di promozione, organizza conferenze, convegni, incontri e seminari;

g. nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali il «Centro Fermi» può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Per la realizzazione dei suoi compiti, il «Centro Fermi» può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni scientifiche italiane, pubbliche e private, comunitarie e straniere, che operano nei settori di attività indicati al comma 1; può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, con le modalità di cui all'art. 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Le modalità di associazione del personale universitario e di istituzioni scientifiche al «Centro Fermi» sono disciplinate da apposito regolamento di associazione.

Art. 4.

Risorse finanziarie del «Centro Fermi»

1. Le risorse finanziarie sono costituite:

a. dai contributi previsti dall'art. 1, commi 4 e 5 della legge 15 marzo 1999, n. 62, in cui è compreso il contributo ordinario a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MUR, determinato sulla base delle attività previste dal Piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

b. dai proventi e dai contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, ove previsti;

c. da contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali ovvero di pubbliche amministrazioni per la partecipazione a programmi e progetti;

d. da proventi derivanti dall'attività del Museo e altre eventuali entrate

Art. 5.

Personale

1. Per assolvere i propri fini istituzionali, il «Centro Fermi» si avvale di proprio personale, di cui alla tabella allegata al regolamento del personale, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca; di personale dipendente da università, enti di ricerca pubblici o privati, altre amministrazioni pubbliche o private, mediante incarico di ricerca o di collaborazione, attribuito secondo le modalità di cui al regolamento del personale.

2. Il consiglio d'amministrazione determina la dotazione organica del «Centro Fermi», articolata in ruoli, livelli e profili professionali, secondo le indicazioni del piano triennale.

Art. 6.

Regolamenti

1. Il «Centro Fermi» si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'art. 3, decreto ministeriale 5 gennaio 2000, n. 59.

SEZIONE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 7.

Organi

1. Sono organi del «Centro Fermi» ai sensi dell'art. 6 del «decreto»:

a. il presidente;

b. il consiglio d'amministrazione;

c. il direttore;

d. il collegio dei revisori.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del «Centro Fermi», ne assicura l'unità dell'indirizzo scientifico, sovrintende alle attività del Centro studi e ricerche ed è responsabile delle relazioni nazionali e internazionali.

2. Il presidente:

a. adotta gli atti che impegnano il «Centro Fermi» verso l'esterno e che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

b. convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;

c. definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d. vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento dell'attività dell'Ente;

e. adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;

f. stipula i contratti di collaborazione e di assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

3. Il presidente è scelto con le modalità di cui all'art. 7 del «decreto» e nominato con le procedure di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione (composizione ed attribuzioni)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività del «Centro Fermi», delibera gli atti fondamentali e provvede alle varie nomine.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a. delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti;

b. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c. delibera i regolamenti dell'ente;

d. nomina i membri del Comitato di valutazione (CdV);

e. nomina i referenti dei progetti;

f. delibera in ordine a ogni altra materia attribuitagli dal «decreto» e dai regolamenti dell'ente.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 8 del «decreto», dal presidente e da sei membri di alta qualificazione scientifica designati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente dell'INFN, dal presidente del CNR, dal rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore e assistono il collegio dei revisori e il magistrato delegato della Corte dei conti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario, designato dal presidente.

6. Le deliberazioni assunte dal consiglio d'amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive, eccettuate quelle in merito:

a. al piano triennale per il quale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

b. all'adozione e modifica dei regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del consiglio di amministrazione è reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 10.

Direttore

1. Il direttore, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, riferisce al consiglio di amministrazione sull'organizzazione, sulla gestione dei servizi del Museo e sul coordinamento delle attività del Centro studi e ricerche, secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Modalità di nomina e funzioni del direttore sono disciplinate dall'art. 10 del «decreto» e dalla legge.

2. Il direttore è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e coordina funzionalmente le relative attività amministrative, svolte dalle strutture del «Centro Fermi».

3. Il direttore:

a. predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente;

b. elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente, che la presenta al consiglio di amministrazione;

c. predispone gli schemi e le modifiche dei regolamenti da sottoporre al presidente, che li presenta al consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsiti dall'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile. Le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dall'art. 9 del «decreto» e dal regolamento di finanza e contabilità.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:

a. un revisore effettivo ed un supplente, con funzioni di presidente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b. un revisore effettivo ed un supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca;

c. un revisore effettivo ed un supplente, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Alle riunioni del collegio dei revisori assiste il magistrato delegato della Corte dei conti.

4. Di ogni riunione del collegio dei revisori è redatto verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. I compiti di segreteria sono svolti da un membro del personale del «Centro Fermi».

Art. 12.

Incompatibilità

1. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Le cariche di presidente e di membro del consiglio di amministrazione e di direttore sono incompatibili con la carica di revisore dei conti. Le cariche di presidente, di membro del consiglio di amministrazione e di componente del collegio dei revisori e di direttore sono incompatibili con la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale del «Centro Fermi».

3. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e il direttore non possono essere amministratori e dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il «Centro Fermi».

Art. 13.

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate ai sensi dell'art. 11 del «decreto».

2. Al presidente, ai consiglieri, ai revisori, al magistrato delegato della Corte dei conti e al direttore è corrisposto il gettone di presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipare alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalità previste.

3. Al direttore è attribuita indennità di carica, ai sensi dell'art. 11 del «Decreto».

Art. 14.

Valutazione e controlli

1. Il «Centro Fermi» è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 15.

Comitato di valutazione

1. Il «Centro Fermi» si avvale per l'attività del Centro studi e ricerche di un comitato di valutazione (CdV) che riferisce al presidente e agisce in base alle linee guida stabilite dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato di valutazione (CdV) giudica i risultati scientifici dell'attività complessiva dell'ente e la gestione delle risorse finanziarie ed umane, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale di attività. Il CdV è nominato dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, ed è formato da cinque esperti di chiara fama internazionale, italiani e stranieri, che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Ai membri del CdV è corrisposto il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipare alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalità previste.

3. Non più di una volta l'anno, viene organizzata una conferenza di progetto indetta dal presidente, a cui partecipano i referenti dei progetti, per la presentazione e la valutazione dello stato d'avanzamento dei progetti, e per la formulazione di nuove proposte ai fini della stesura del piano triennale. Partecipano alla conferenza di progetto anche i membri del CdV.

4. Il presidente presenta al consiglio di amministrazione e ai competenti organi nazionali di valutazione la relazione del CdV, che illustra i risultati dell'attività svolta e che è raccolta nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

SEZIONE III

LE STRUTTURE

Art. 16.

Strutture

1. Il «Centro Fermi» è articolato nelle seguenti strutture:

a. Centro studi e ricerche;

b. Museo;

c. uffici.

Art. 17.

Centro studi e ricerche

1. Il Centro studi e ricerche realizza le attività di ricerca del piano triennale: progetti interdisciplinari e progetti legati alla diffusione della cultura scientifica, assicurando l'impiego razionale e il coordinamento delle risorse assegnate.

2. Il Centro studi e ricerche si avvale di personale del «Centro Fermi», di personale dipendente da università, enti di ricerca e di altre amministrazioni pubbliche e private.

3. Presso il «Centro Fermi» è istituito un ufficio di presidenza.

Art. 18.

M u s e o

1. Fa parte integrante delle attività del «Centro Fermi» il Museo storico della fisica, dedicato alla memoria storica di Enrico Fermi, in particolare all'attività presso l'attuale complesso monumentale di via Panisperna, e rivolto agli sviluppi della fisica legati alle scoperte e al genio di Enrico Fermi e del suo gruppo di scienziati.

2. Il «Centro Fermi» sostiene autonomamente o in collaborazione con altri enti iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica, nei settori di competenza, ed alla promozione culturale della società civile.

3. Il «Centro Fermi» promuove inoltre iniziative rivolte al mondo della scuola, come mostre e concorsi a tema ed esperimenti dal vivo.

4. Il Museo storico della fisica si avvale di personale del «Centro Fermi» e di personale dipendente da università, enti di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione.

Art. 19.

U f f i c i

1. Gli uffici svolgono e coordinano l'attività gestionale ed amministrativa, in particolare:

a. curano aspetti organizzativi e di coordinamento connessi con le attività degli organi;

b. predispongono i bilanci preventivi e consuntivi;

c. curano l'esecuzione degli atti deliberativi;

d. curano le procedure di acquisto dei beni e dei servizi strumentali;

e. predispongono i contratti;

f. curano la gestione del personale.

2. Per lo svolgimento dei compiti legati all'attività deliberativa, verbali, delibere, contratti, missioni è costituito un ufficio di supporto amministrativo, denominato «ufficio amministrativo».

3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, economato, patrimonio, acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità, è costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato «ufficio contabilità».

Art. 20.

Responsabili degli uffici

1. I responsabili degli uffici, di cui all'art. 19, sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

2. L'attribuzione delle relative funzioni e delle eventuali indennità che norme di legge o di contratto stabiliscano di corrispondere ai responsabili, è effettuata con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Modalità di approvazione e integrazione del regolamento

1. Il presente regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 3, comma 1 del «decreto», è sottoposto ad approvazione del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Norme d'attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per l'adozione di specifici atti.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01567

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-050) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00